

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge

Titolo: “Istituzione del comune di Villafranca Bagnone per fusione dei comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone”.

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta ha l'obiettivo di costituire un nuovo comune denominato Villafranca Bagnone a seguito della contestuale estinzione dei comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone.

Lo strumento legislativo è necessario e richiesto espressamente dal comma secondo dell'articolo 133 della Costituzione.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente):

Residuale.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

Il provvedimento è compatibile con il quadro normativo nazionale. In particolare, è compatibile con l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Coerenza dell'intervento normativo con la l.r. 68/2011.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

La legge è compatibile con i principi costituzionali, di cui all'articolo 133, secondo comma della Costituzione e statutari. Non interviene sul riordino delle funzioni (principio di sussidiarietà). La legge non incide sulla potestà regolamentare degli enti locali.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La legge non presenta profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Per quanto detto al punto 6, la legge non richiede notifica alla Commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La legge rispetta detti principi.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e le relative regole redazionali, con particolare

riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.

Le regole suddette sono state osservate.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La legge non dispone deroghe rispetto ad altre normative vigenti.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione di eventuali atti attuativi

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non è prevista una disciplina transitoria.